



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 31 del 10/11/2020

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONTANELLO (PR) E BUSSETO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dieci** del mese di **Novembre** alle ore **18:30**, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervengono, in collegamento audio-video sulla piattaforma " Lifesize", i Signori risultati presenti all'appello iniziale come segue:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Assente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBANZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Assente			

Totale Presenti: n. 9

Totale Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario Comunale, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata l'identità dei componenti del Consiglio intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con l'ulteriore presenza del Consigliere Concari, collegatosi in videoconferenza alle ore 18.40, rispetto all'appello iniziale, sono presenti alla seduta consiliare n. 10 Consiglieri.

In seguito all'inversione dell'ordine del giorno proposta dal Vice Sindaco, Sig. Leoni, ad inizio di seduta ed approvato all'unanimità dal Consesso, con anticipazione del punto n. 4) al punto posto al n. 1) dell'ordine del giorno, si procede quindi alla trattazione dell'ex punto n. 2) di cui all'oggetto, divenuto ora punto n. 3) dell'Odg.

OGGETTO:	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONTANELLATO (PR) E BUSSETO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIASTA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art.30 del D.lgs n°267/00 che stabilisce: “*Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*”.
- L'art.42, comma 2 lett. c del D.lgs 267/00 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza limitata ad alcuni atti fondamentali, tra i quali “*le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e provincia, costituzione e modifica di forme associative*”;
- L'art.98, comma 3 del D.Lgs 267/00 a norma del quale “*I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia*”;

CONSIDERATO che:

- La deliberazione consiliare n. 21 del 06.08.2020 con la quale è stata sciolta la convenzione tra i comuni di Busseto (PR), Fontevivo (PR) e Polesine Zibello (PR) per il servizio in forma associata della segreteria comunale;
- La segreteria comunale di Busseto è sede singola di classe III e risulta sede vacante;
- Nelle more della ricerca di un titolare, il Sindaco di Busseto ha chiesto autorizzazione alla Prefettura di Bologna per una reggenza a scavalco fino al 31.10.2020 e tale autorizzazione è stata concessa con decreto prefettizio prot. 73736 del 12.06.2020
- La situazione attuale di vacanza della sede ha imposto al Comune di Busseto la necessità di trovare soluzioni diverse;

RILEVATA l'opportunità di procedere alla copertura della sede della segreteria comunale, al fine di garantire maggiore continuità alla gestione dell'attività amministrativa, avviando la procedura di selezione di un segretario titolare;

DATO ATTO che, a seguito di contatti intercorsi tra il Comune di Fontanellato e il Comune di Busseto, è emersa la volontà reciproca di procedere alla gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale quale forma di collaborazione tra i due Enti;

RITENUTO che tale forma di collaborazione, improntata allo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche, potrà contribuire alla crescita e allo sviluppo di entrambi gli Enti;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra il Comune di Fontanellato e il Comune di Busseto;

ACQUISITI i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 3 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, allegati all'originale del presente atto, resi come segue:

- dal responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali dott. Giancarlo Alviani – che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio finanziario – dr.ssa Elena Stellati – che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile;

SENTITO l'intervento del Vice Sindaco, Sig. Leoni, che provvede ad illustrare il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto (come da verbale di seduta registrato su supporto audio video sulla piattaforma “lifesize”, redatto ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 10 del 19 marzo 2020, nonchè pubblicato sul sito del Comune);

UDITI, in proposito, i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione e riportati di seguito sinteticamente (come da verbale di seduta registrato su supporto audio video sulla piattaforma “lifesize”, redatto ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 10 del 19 marzo 2020, nonchè pubblicato sul sito del Comune):

-**il Consigliere Concari** anticipa, a nome del proprio gruppo consiliare, voto contrario in quanto contesta la durata della Convenzione che secondo il proprio parere dovrebbe essere sino alla scadenza del mandato ormai prossima, essendo la nomina del Segretario legata alla nomina del Sindaco. Rende noto che si è provveduto a segnalare tale criticità anche al Sindaco di Fontanellato;

-**il Vice Sindaco** replica che tale rapporto può essere modificato dall'eventuale nuovo Sindaco e spiega che questa scelta è stata ponderata insieme a Fontanellato per rendere più appetibile la convenzione di segreteria con una durata più lunga, data la difficoltà di trovare Segretari disponibili.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Concari), astenuti n. 1 (Gambazza), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Fontanellato e Busseto, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - a. Il Comune di Fontanellato assume il ruolo di capofila e pertanto spetterà al Sindaco di tale ente procedere alla nomina del Segretario Comunale titolare della sede convenzionata;
 - b. Le spese di gestione della segreteria convenzionata saranno ripartite al 50% tra i comuni associati, come dettagliato all'art. 7 dello schema allegato;
 - c. La durata è prevista in anni 6, con possibilità di risoluzione anticipata, previa deliberazione consiliare di entrambi gli enti;
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Bologna, unitamente alla convenzione sottoscritta dai Sindaci, per la relativa presa d'atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediatamente corso a quanto sopra disposto, al fine di avviare la procedura di pubblicazione, con separata votazione **con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Concari), astenuti n. 1 (Gambazza), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti,**

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esegibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.

.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario Comunale
Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONTANELLATO (PR) E BUSSETO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 02/11/2020

Giancarlo Sorenti Merendi Alviani



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONTANELLAUTO (PR) E BUSSETO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.
PROVVEDIMENTI.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, lì 04/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31
DEL 10/11/2020**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONTANELLATO (PR) E BUSSETO (PR)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.
PROVVEDIMENTI.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/11/2020 al 27/11/2020

Busseto, lì 12/11/2020

L' addetto
MACCHIDANI STEFANIA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31

DEL 10/11/2020

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONTANELLATO (PR) E BUSSETO (PR) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Il Vice Segretario Comunale, Elena Stellati,
visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

X	Il 10/11/2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 TUEL)
	e' divenuta esecutiva il 23/11/2020 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Busseto, li 03/12/2020

Il Vice Segretario Comunale
Elena Stellati

COMUNE di FONTANELLA

Provincia di Parma

COMUNE di BUSSETO

Rep. N. _____

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONTANELLATO E BUSSETO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

-Il **COMUNE DI FONTANELLATO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
, nato a il domiciliato presso la Sede municipale del
Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune Capo convenzione ,avente C.F.
0227430345,

E

-**IL COMUNE DI BUSSETO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore , nato a
Il , domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente
I.F. 00223170341;

REMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia per la gestione dell'Albo Segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;
 - che i Comuni di Fontanellato e Busseto sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia per la gestione dell'Albo Segretari comunali e provinciali;
 - che il Consiglio Comunale di Fontanellato, con propria deliberazione n. del , e il Consiglio Comunale di Busseto, con propria deliberazione n. del , dichiarate immediatamente eseguibili, *hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria, a decorrere dallo 01/12/2020*;
 - che, al 30/11/2020, Comune di Fontanellato conta una popolazione residente di n. abitanti e il Comune di Busseto conta una popolazione residente di n. abitanti;

dell'Emilia Romagna, provvederà a prendere atto della volontà delle suddette amministrazioni di attivare la gestione convenzionata della segreteria comunale per gli anni 2020/2026, procedendo alla sua classificazione, tenuto conto della nota n.435 –E (P) del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, e della nuova disposizione del 2020 che prevede la classificazione sulla somma degli abitanti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Oggetto

a presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Fontanellato e di Busseto al fine di avvalersi dell'opera di un unico segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. e all'art.10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario, nel rispetto dei principi di efficienza e efficacia.

ciascun Comune potrà attribuire al Segretario Comunale, in base alle proprie esigenze organizzative, compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate all'art. 97 del T.U.E.L.

Art. 2

Comune capo-convenzione

e parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Fontanellato ed al Sindaco del Comune di Fontanellato spettano la nomina e la revoca del Segretario, sentito l'altro Sindaco.

Art. 3

Decorrenza e durata. Recesso e scioglimento

a presente convenzione ha decorrenza 01/12/2020 e scadenza 30/11/2026.

recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio

comunale, con effetto dal 90° giorno successivo alla data di adozione, fatto salvo il diverso termine concordato tra gli Enti convenzionati.

La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata, entro gli stessi termini, al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata.

Alla Prefettura di Bologna – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali -Sezione regionale Emilia Romagna - dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati, affinché la stessa possa adempiere a quanto di sua competenza.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune di Fontanellato.

Art. 4

Organizzazione del servizio

Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse ll'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi.

Di norma, il Segretario assicurerà la propria presenza presso le sedi degli enti:

- ✓ il lunedì pomeriggio, giovedì e il venerdì nel Comune di Fontanellato;
- ✓ il lunedì mattina, il martedì e il mercoledì nel Comune di Busseto.

giorni e gli orari di presenza presso ciascun Ente, potranno essere modificati previo accordo fra i sindaci, garantendo in ogni caso l'equilibrio nella distribuzione delle prestazioni lavorative da rendere nei due Comuni, senza che ciò comporti necessità di nuova pronuncia consiliare e la modifica della convenzione.

Comune di Busseto trasmetterà mensilmente al Comune capo-convenzione le presenze del segretario presso la propria sede, qualora il sistema informatizzato unificato di rilevazione non avesse registrare la presenza stessa.

Art. 5

Sostituzioni del Segretario

In caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Segretario avverrà secondo le disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali vigenti. La presenza del Segretario supplente presso gli enti sarà organizzata in modo flessibile a seconda delle esigenze che si presentino. Le spese relative alla supplenza a scavalco saranno ripartite con gli stessi criteri di cui all'articolo 7.

Qualora tuttavia la sostituzione fosse disposta nell'esclusivo interesse di uno degli enti convenzionati, le relative spese saranno addebitate a quest'ultimo. A tal fine, il provvedimento di nomina individuerà di volta in volta l'ente o gli enti che beneficiano della supplenza.

Art. 6

Stato giuridico ed economico del Segretario

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL, ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro.

I Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi all'uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 7

Riparto delle spese

tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per il 50% al Comune di Fontanellato e per il 50% al Comune di Busseto.

Testa inteso che le spese, conseguenti all'attribuzione al Segretario Comunale, di specifiche funzioni, ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate nell'art. 97 T.U.E.L., saranno a carico completo del Comune nel cui interesse è stata svolta la funzione.

tutte le spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione.

Servizio Personale del Comune capo convenzione comunichera' trimestralmente al Comune di Busseto la quota parte di spese a carico di quest'ultimo, che provvederà al rimborso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Comune capo convenzione, su espressa e motivata richiesta del Comune di Busseto, eroga a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/12/2020 da Macchidani Stefania. Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena

a) diritti di rogito, se spettanti;

b) rimborso spese di viaggio e trasferta;

c) retribuzione di risultato;

Le somme, insieme ai relativi oneri riflessi, verranno inserite nella richiesta di rimborso imestrale da parte del Comune capo-convenzione, con addebito a totale carico del Comune di

Busseto.

Al fine di una corretta esposizione delle poste relative alla presente convenzione nei bilanci degli enti interessati, il Comune capo-convenzione comunicherà preventivamente al Comune di Busseto la previsione di spesa relativa al trattamento economico del Segretario per l'esercizio successivo, nonché la quota posta a carico del secondo. Il Comune di Busseto comunicherà invece l'ammontare delle somme previste per lo svolgimento di attività nell'esclusivo proprio interesse, da corrispondere al Segretario nell'esercizio successivo.

Il versamento dell'IRAP alla Regione Emilia-Romagna rimarrà a carico ed a cura di ciascun ente, nella misura della rispettiva quota di emolumenti.

Art. 8

Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli enti convenzionati, le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura di Bologna – Ufficio territoriale del Governo, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali-Sez. Regionale Emilia-Romagna.

Art. 9

Competenze della Sezione Regionale dell'Agenzia

a presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 30 novembre 2020, sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura di Bologna –Ufficio Territoriale del Governo, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sez. Regionale Emilia Romagna per i seguenti di competenza.

Art. 10

Trattamento fiscale

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Attesto, approvato e sottoscritto.

Sindaco di Fontanellato

Sindaco di Busseto